

versi imprevista, a rendere popolarissima anche tra i collezionisti la moneta unica europea, la quale ora, perlomeno per quanto riguarda le monete divisionali, può contare su un mercato europeo, quindi assai più ampio rispetto a quello che in precedenza era chiaramente nazionale;

a fronte di questa nuova realtà si rende indispensabile una accorta politica di emissioni, a livello di tematiche e di *marketing*, mentre finora la coniazione di monete numismatiche italiane si è fatta notare per ritardi e pressapochismo, come peraltro evidenziato in precedenti atti di sindacato ispettivo del sottoscritto interrogante, compreso quello del 17 settembre 2003;

due decreti del primo ottobre 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2004, prevedono il corso legale e la vendita, partire dal 18 ottobre 2004, di due monete, una da 5 euro prodotta con l'argento e l'altra da 20 euro, coniata con l'oro, celebrative del « Campionato Mondiale di Calcio 2006 » (Decreto del Direttore generale del Tesoro 21 gennaio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 27, del 3 febbraio 2004);

la tiratura delle due suddette monete è stata rispettivamente fissata in 35.000 (5 euro) e in 7.500 esemplari (20 euro);

al mercato italiano, da sempre quello che assorbe il maggior quantitativo di monete nazionali da collezione, sono riservate 5.000 monete d'argento e 2.500 monete d'oro mentre le restanti 30.000 monete d'argento da 5 euro e le 5.000 d'oro vengano cedute in blocco, con uno sconto del 15 per cento sul prezzo di emissione, alla Fifa attraverso MDM, affidando alla stessa l'esclusiva della vendita delle suddette monete sul mercato internazionale, con l'esclusione di Italia, San Marino e Vaticano, permettendo di fatto la creazione di una grave situazione di monopolio;

questa decisione, la quale contrasta, secondo l'interrogante, con tutte le più

elementari regole di un mercato aperto alla concorrenza, provocherà inevitabilmente gravi ripercussioni sul mercato interno, favorendo di fatto una allarmante speculazione di Stato destinata a penalizzare collezionisti ed operatori commerciali italiani, sulla cui fidelizzazione ha potuto finora contare la Zecca dello Stato per le vendite delle monete da collezione periodicamente prodotte —:

se il Ministro non intenda provvedere ad una modifica del decreto ministeriale che, a partire dal 18 ottobre 2004, autorizza la cessione, nelle modalità richiamate e più dettagliatamente esplicitate nello stesso provvedimento, delle monete celebrative;

se il Ministro non intenda provvedere affinché sia previsto, nel decreto stesso un congruo incremento della tiratura indicata così da poter soddisfare in maniera adeguata le richieste del mercato collezionistico italiano;

se il Ministro non intenda provvedere affinché in futuro non si abbiano a ripetere le situazioni monopolistiche formalizzate col decreto ministeriale in questione. (4-11556)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

GERMANÀ, GIUDICE e GAZZARA. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere:

se corrisponde al vero che il decreto legislativo n. 503 del 1992, articolo 16, comma 1, così come modificato dal decreto-legge n. 136 del 2004, che prevede il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici fino a 70 anni sia una norma che comporta un freno alla politica del Governo di riduzione dei dipendenti e della spesa personale;

se la norma favorendo il trattenimento in servizio del personale *over* 65, che costa in media il 30 per cento in più, favorisca la crescita della spesa;

se la norma impedisca l'ingresso dei giovani vincitori di concorso che attendono da anni l'assunzione;

se l'invecchiamento del pubblico impiego rallenti i processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione promossi dal Governo;

se il trattenimento in servizio sia compatibile con i concorsi in atto e con quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 in materia di programmazione delle assunzioni;

se tale norma impedisca la stabilizzazione di quel personale a tempo determinato da anni prorogato dalle leggi finanziarie, di cui all'articolo 3, comma 62, della legge n. 350 del 2003;

se tale norma di organizzazione trovi applicazione anche nelle regioni e negli enti locali stante la loro autonomia regolamentare. (4-11542)

* * *

GIUSTIZIA

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

in data 8 novembre 2002, il ministero della giustizia bandiva il concorso pubblico distrettuale, per esami, per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di Ufficiale giudiziario, area funzionale C;

nel bando veniva indicato il numero dei posti messi a concorso per ogni regione, e specificato che ognuno degli aspiranti potesse concorrere in una sola di esse;

dopo regolare svolgimento delle procedure concorsuali, venivano redatte le graduatorie recanti i nominativi dei vincitori;

con nota del 28 settembre 2004, prot. 119/51239/TE/I, il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e del personale e dei servizi, comunicata alle organizzazioni sindacali che il ministero della giustizia era stato autorizzato, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, ad assumere non più, come precedentemente comunicato, soltanto 254, ma ben 248 vincitori « sufficienti a far fronte all'emergenza determinata dalle carenze nei distretti che hanno maggiori vacanze di organico »;

in assenza di altri criteri esplicativi della scelta operata dal ministero, si precisava che « non saranno tuttavia dimenticate le esigenze di altri distretti che potranno beneficiare dell'avvio della mobilità dai distretti che usufruiranno delle nuove assunzioni »;

la connotazione geografica dei criteri adottati per le assunzioni (operate tutte al Nord) risulta gravemente discriminatoria e non supportata da alcun'altra valida motivazione;

risultano del tutto incomprensibili le ragioni per cui, per i rimanenti distretti, si è deciso, dopo aver espletato pubblico concorso, di applicare invece la mobilità;

appare illegittima la decisione del Governo di far gravare la operata discutibile riduzione dei posti da assegnare unicamente sui candidati vincitori di concorso che hanno opzionato le regioni del Sud;

tale disposizione organizzativa non può soddisfare le esigenze del sistema giustizia, che, prescindendo da dati numerici, offre senza dubbio un quadro di maggiore disagio nel Mezzogiorno —

se il Ministro interpellato intenda fare chiarezza sui criteri adottati per la identificazione dei distretti da coprire e